

Gazzetta ufficiale

L 228

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

2 settembre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile** 1
- ★ **Decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione** 2
- ★ **Decisione (UE) 2022/1449 del Consiglio, del 18 luglio 2022, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook** 5

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione, del 27 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ⁽¹⁾** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1451 della Commissione, del 1° settembre 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, relativo all'autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali ⁽¹⁾** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1453 della Commissione, del 1° settembre 2022, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) ⁽¹⁾ 30

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1454 della Commissione, del 1° settembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ⁽¹⁾ 33

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione riguardante l'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, firmato il 19 gennaio 2004 ⁽¹⁾ e rinnovato nel 2012 ⁽²⁾ e nel 2017 ⁽³⁾, è entrato in vigore il 18 luglio 2022 conformemente all'articolo XII dell'accordo stesso. Il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all'articolo XII, paragrafo 2, ha effetto dall'8 agosto 2022.

⁽¹⁾ GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 287 del 18.10.2012, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 67 del 9.3.2018, pag. 1.

DECISIONE (UE) 2022/1448 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 2022****relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 15 novembre 2021.
- (2) L'accordo di partenariato e il protocollo hanno l'obiettivo di consentire alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca nelle acque mauritane e di consentire all'Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana e nell'Oceano Atlantico, conformemente all'obiettivo di conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell'Unione. Tale cooperazione contribuisce anche a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
- (3) È opportuno approvare l'accordo di partenariato e il protocollo.
- (4) L'articolo 14 dell'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo di partenariato e del protocollo. Inoltre, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.
- (5) La posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.
- (6) L'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l'interruzione di tali attività,

⁽¹⁾ Approvazione dell'8 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione (GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 18 dell'accordo di partenariato e alla notifica di cui all'articolo 22 del protocollo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell'articolo 14 dell'accordo di partenariato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA

⁽³⁾ I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono pubblicati nella GU L 439 dell'8.12.2021, pag. 3.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato e del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.

ALLEGATO

**PROCEDURA E CONDIZIONI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
DEL PROTOCOLLO DA ADOTTARE DA PARTE DELLA COMMISSIONE MISTA**

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.

- 1) La Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
 - a) sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
 - b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
 - c) tenga conto dei dati pertinenti più recenti, statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione.
- 2) Prima di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima dell'apposita riunione della commissione mista.
- 3) La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri definiti al punto 1) sarà valutata dal Consiglio.
- 4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte.
- 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi.
- 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la posizione da adottare da parte dell'Unione in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi di lavoro consolidate.

DECISIONE (UE) 2022/1449 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 2022****sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook ⁽²⁾ («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio ⁽⁴⁾, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è stato firmato il 17 dicembre 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (3) Obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook, in linea con l'obiettivo di conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell'Unione, nonché consentire alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
- (4) È opportuno approvare il protocollo.
- (5) L'accordo istituisce, all'articolo 6, una commissione mista responsabile della sorveglianza dell'applicazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione. Inoltre, a norma dell'articolo 5 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni e disposizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.
- (6) La posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga a tali modifiche.

⁽¹⁾ Approvazione del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU L 463 del 28.12.2021, pag. 1).

- (7) Tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e tenuto conto della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività alla scadenza, il 13 novembre 2021, dell'attuale protocollo, il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima.
- (8) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e ha espresso un parere il 3 novembre 2021.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è approvato a nome dell'Unione ⁽⁶⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 12 del protocollo ⁽⁷⁾.

Articolo 3

Conformemente alle disposizioni e condizioni di cui all'allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁶⁾ Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L 463 del 28.12.2021, pag. 3.

⁽⁷⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

Nei casi in cui la commissione mista debba adottare modifiche del protocollo conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo e all'articolo 5 del protocollo, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

1. la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
 - a) sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
 - b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
 - c) tenga conto dei dati statistici, biologici e di dati pertinenti di altro tipo, trasmessi alla Commissione.
2. prima di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione corrispondente della commissione mista;
3. la conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 sarà valutata dal Consiglio;
4. a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'Unione; in presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte;
5. qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2, 3 e 4, affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi;
6. la Commissione è invitata ad adottare in tempo utile i provvedimenti necessari a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, la posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1450 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2022

che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) L'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 incide pesantemente sulla fornitura di mangimi proteici biologici a diversi Stati membri dell'Unione, in quanto l'Ucraina era uno dei principali fornitori di tali mangimi destinati ai suini e al pollame in detti Stati membri.
- (2) L'indisponibilità di mangimi proteici biologici in tali Stati membri minaccia la continuità della produzione biologica di suini e pollame più anziani non interessati dalle deroghe di cui all'allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, che consente di somministrare fino al 5 % di mangimi proteici non biologici a giovani animali.
- (3) È pertanto appropriato consentire agli Stati membri che hanno riconosciuto tale situazione come «circostanze calamitose» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione ⁽²⁾, di derogare temporaneamente al punto 1.4.1, lettera b), dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che gli animali siano nutriti con mangimi biologici o in conversione, estendendo le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie più anziane di suini e pollame.
- (4) Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico.
- (5) È necessario garantire che gli operatori ai quali sono state concesse tali deroghe ne rispettino le condizioni.
- (6) Ai fini dei controlli, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi attestanti che hanno beneficiato di tali deroghe e che ne soddisfano le pertinenti condizioni.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022, data dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina,

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Negli Stati membri che hanno riconosciuto l'indisponibilità di mangimi proteici biologici in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 come circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146, le autorità competenti possono estendere le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie di suini e pollame più anziane di quelle indicate nei suddetti punti, a condizione che tali deroghe si applichino:

- a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per oltre 12 mesi;
- b) a tutti gli operatori interessati che allevano suini o pollame biologici.

2. L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse tali deroghe.

Articolo 2

1. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

2. Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi a tali deroghe nonché all'uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.

3. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1451 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 2022****relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'olio essenziale bianco di canfora e la tintura di cannella sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
- (4) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Il richiedente ha chiesto che l'utilizzo di tali additivi per mangimi sia autorizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'uso dell'olio bianco di canfora e della tintura di cannella nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

- (6) Nei suoi pareri del 10 novembre 2021 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e la tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e la tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.
- (7) Dato che l'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e la tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. sono riconosciuti come aromi e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) La valutazione dell'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali additivi come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (10) Il fatto che l'utilizzo dell'olio essenziale bianco di canfora ottenuto da *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da *Cinnamomum verum* J. Presl. come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 22 marzo 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

⁽³⁾ EFSA Journal 2022;20(1):6985.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(12):6986.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b130-eo	Olio essenziale bianco di canfora	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Olio essenziale bianco di canfora ottenuto dall'intera pianta di <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl.</p> <p>Canfora ≤ 0,1 % Safrolo ≤ 0,0002 %</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Olio essenziale bianco di canfora ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore dall'intera pianta di <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾.</p> <p>1,8-Cineolo: 27-43 % D-limonene (18-27 %): 1-Isopropil-4-metilbenzene (p-cimene): 6-15 % ALFA-pinene (pin-2(3)-ene): 4-10 %</p> <p>Numero CAS: 8008-51-3 Numero EINECS 294-760-2 Numero FEMA: 2231 Numero CoE: 130</p>	Tutte le specie animali ad eccezione dei gatti	-	-	-	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. Non è consentito miscelare l'additivo con altri additivi contenenti canfora e safrolo.</p> <p>4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — polli da ingrasso e altre specie avicole minori da ingrasso: 28 mg; — galline ovaiole e altre specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione: 42 mg; — tacchini da ingrasso: 37 mg; — suidi, cavalli, conigli, pesci, pesci ornamentali e cani: 30 mg;</p>	22 settembre 2032
			Gatti	-	-	22		

		<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la determinazione dell'<i>1,8-cineolo</i> (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi:</p> <p>— gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (in base alla norma ISO 11024)</p>					<p>— ruminanti: 50 mg; — altre specie ad eccezione dei gatti: 22 mg.»</p> <p>5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 4.</p> <p>6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b2289-t	Tintura di cannella	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Tintura di cannella ottenuta dalla corteccia di <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl.</p> <p>Metileugenolo ≤ 0,00001 % Safrolo ≤ 0,00002 %</p> <p>Forma liquida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Tintura di cannella ottenuta tramite estrazione prolungata con una miscela di acqua/etanolo (3:1, v/v) dalla corteccia di <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl., quale definita dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾. Cinnamaldeide: ≤ 0,0012 %</p> <p>Numero FEMA della cannella: 2289</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la caratterizzazione dell'additivo per mangimi (tintura di cannella):</p> <ul style="list-style-type: none"> — gravimetria per la determinazione della sostanza secca e del tenore di ceneri; — spettrofotometria per la determinazione del tenore di polifenoli totali e di flavonoidi totali; 	Tutte le specie animali	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. Non è consentito miscelare l'additivo con altri additivi contenenti metileugenolo e safrolo. 4. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali ad eccezione dei cavalli: 50 mg; — cavalli: 60 mg.» 5. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 4. 	22 settembre 2032

		— cromatografia su strato sottile ad alta prestazione (HPTLC) per la determinazione del tenore di cinnamaldeide.						6. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1452 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 2022****relativo all'autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, sono state presentate diverse domande di rivalutazione relative a un preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina destinato a tutte le specie animali, di eugenolo e 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene destinato a tutte le specie animali ad eccezione di pollame e pesci, e di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one e 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one destinato a gatti e cani.
- (4) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'uso di tali additivi nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

- (6) Nei suoi pareri del 15 novembre 2011 ⁽³⁾, del 13 giugno 2012 ⁽⁴⁾, del 26 gennaio 2016 ⁽⁵⁾, del 19 ottobre 2016 ⁽⁶⁾ e del 6 dicembre 2016 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, gli additivi non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che per quanto riguarda tali additivi sono stati riconosciuti potenziali pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo in questione.
- (7) Dato che gli additivi sono riconosciuti come aromi per i prodotti alimentari e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) La valutazione degli additivi in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (10) Il fatto che l'utilizzo degli additivi come aromatizzanti non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le sostanze specificate nell'allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 22 marzo 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

⁽³⁾ EFSA Journal 2011;9(12):2440.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012;10(7):2786.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4390.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2016;14(11):4618.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2017;15(2):4672.

3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07057	3-Etilciclopentan-1,2-dione	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>3-Etilciclopentan-1,2-dione Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 90 % Formula chimica: C₇H₁₀O₂ Numero CAS: 21835-01-8 Numero FLAVIS: 07.057</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — gatti, cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg/kg; — altre specie o categorie di animali terrestri: 0,5 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 	22 settembre 2032
---------	-----------------------------	--	-------------------------	---	---	---	---	-------------------

							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
--	--	--	--	--	--	--	---

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b13010	4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: 98 %</p> <p>Formula chimica: C₆H₈O₃</p> <p>Numero CAS: 3658-77-3</p> <p>Numero FLAVIS: 13.010</p>	Gatti e cani	—	—	—	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — cani e gatti: 5 mg.»</p>	22 settembre 2032
		<p><i>Metodo di analisi (¹)</i></p> <p>Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)</p>						

							<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b13042	4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one</p>	Gatti e cani	—	—	—	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione:</p>	22 settembre 2032
---------	-----------------------------------	--	--------------	---	---	---	---	-------------------

	<p>Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: 97 % Formula chimica: C₅H₈O₂ Numero CAS: 3188-00-9 Numero FLAVIS: 13.042</p>					<p>«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — cani e gatti: 5 mg.»</p> <p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b04003	Eugenolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Eugenolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Eugenolo</p> <p>Prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Purezza: > 98 %</p> <p>Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂</p> <p>Numero CAS: 97-53-0</p> <p>Numero FLAVIS: 04.003</p>	Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci: 25 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 	22 settembre 2032
		<p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)</p>						

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b04010	1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 99 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O Numero CAS: 4180-23-8 Numero FLAVIS: 04.010</p> <p><i>Metodo di analisi ⁽¹⁾</i></p> <p>Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)</p>	Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci: 25 mg.» Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. 	22 settembre 2032
---------	---	--	--	---	---	---	---	-------------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b05040	ALFA-pentilcinnamaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>ALFA-pentilcinnamaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>ALFA-pentilcinnamaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C₁₄H₁₈O Numero CAS: 122-40-7 Numero FLAVIS: 05.040</p> <p><i>Metodo di analisi</i> (1)</p> <p>Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi:</p> <p>— gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — gatti: 1 mg/kg; — cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg/kg; — altre specie o categorie di animali terrestri: 0,1 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3. 5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e 	22 settembre 2032

								delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b05041	ALFA-esilcinnamaldeide	<p><i>Composizione dell'additivo</i> ALFA-esilcinnamaldeide</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> ALFA-esilcinnamaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: 95 % Formula chimica: C₁₅H₂₀O Numero CAS: 101-86-0 Numero FLAVIS: 05.041</p> <p><i>Metodo di analisi (¹)</i> Per l'identificazione dell'additivo nelle miscele di aromi: — gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<ol style="list-style-type: none"> L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg; — gatti: 1 mg/kg; — cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg/kg; — altre specie o categorie di animali terrestri: 0,1 mg.» 	22 settembre 2032
---------	------------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-------------------

							<p>4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b14038	2-Acetilpiridina	<p><i>Composizione dell'additivo</i> 2-Acetilpiridina</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 2-Acetilpiridina Prodotto mediante sintesi chimica</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p>	22 settembre 2032
---------	------------------	--	-------------------------	---	---	---	--	-------------------

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1453 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 2022****relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione ⁽²⁾ la 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici», e di autorizzazione relativa a una nuova utilizzazione di tale additivo per tutte le specie avicole e tutti i suini. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 23 marzo 2022 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è sicuro per la salute degli animali, la salute dei consumatori e l'ambiente e che è un sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può risultare efficace per tutte le specie avicole e per tutti i suini.
- (5) La valutazione della 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Tenuto conto del rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Pichia pastoris* (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a polli e tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione, galline ovaiole, altre specie avicole da ingrasso e destinate alla produzione di uova, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione Huvepharma AD) (GU L 35 dell'8.2.2012, pag. 6).

⁽³⁾ EFSA Journal (2022);20(5):7238.

- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti della 6-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036) possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 è abrogato.

Articolo 3

L'additivo 6-fitasi, prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 23036), le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a16	Huvepharma EOOD	6-fitasi (EC 3.1.3.26)	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 23036) con un'attività minima di: 4 000 OTU (¹)/g in forma solida 8 000 OTU/g in forma liquida	Tutte le specie avicole diverse dai tacchini Tutte le specie suine diverse dai suinetti	-	125 OTU		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie.	22.9.2032
			<i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 23036) <i>Metodo di analisi</i> (²) Metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio	Tacchini Suinetti		250 OTU			

(¹) 1 OTU è la quantità di enzima che catalizza il rilascio di 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da 5,1 mM di fitato di sodio, in un tampone citrato a pH 5,5 e a 37 °C, misurato colorimetricamente come complesso blu fosfomolibdato a 820 nm.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1454 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in Quebec e confermati il 21 luglio 2022 e il 1° agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Canada ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nell'Alberta, confermato il 28 luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Gayton, King's Lynn and West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 21 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (8) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di King, Stato di Washington (Stati Uniti) e confermato il 1° luglio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Fresno, Stato della California (Stati Uniti) e confermato il 22 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (11) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (12) Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: uno in prossimità di Lowdham, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 7 maggio 2022, e un altro in prossimità di Southwell, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 19 maggio 2022.
- (13) Inoltre gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione alla comparsa di diciannove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli Stati dell'Iowa (6), del Minnesota (8), del Missouri (1), del Montana (1), del Nebraska (1), del South Dakota (1) e del Wisconsin (1) (Stati Uniti), confermati tra il 6 marzo 2022 e il 20 aprile 2022.
- (14) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sui rispettivi territori.
- (15) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (16) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (17) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.121 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.121	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.5.2022	24.8.2022»;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.125 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.125	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		19.5.2022	24.8.2022»;

iii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.132 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.133:

«GB Regno Unito	GB-2.133	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		21.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		21.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		21.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		21.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		21.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		21.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		21.8.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		21.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		21.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		21.8.2022»;	

iv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.16 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.16	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.3.2022	27.8.2022»;

v) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.25 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.25	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		14.3.2022	26.8.2022»;

vi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.43 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.43	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		24.3.2022	27.8.2022»;

vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.46 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.46	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		26.3.2022	23.8.2022»;

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.55 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.55	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		28.3.2022	28.8.2022»;

ix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.63 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.63	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.3.2022	27.8.2022»;

x) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.66 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.66	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		31.3.2022	26.8.2022»;

xi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.74 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.74	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.4.2022	24.8.2022»;

xii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.85 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.85	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.4.2022	29.8.2022»;

xiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.99 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.99	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	28.8.2022»;

xiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.103 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.103	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.4.2022	26.8.2022»;

xv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.110 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.110	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.4.2022	28.8.2022»;

xvi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.118 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.118	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.4.2022	24.8.2022»;

xvii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.124 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.124	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		9.4.2022	29.8.2022»;

xviii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.130 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.130	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.4.2022	28.8.2022»;

xix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.133 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.133	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.4.2022	24.8.2022»;

xx) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.137 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.137	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		13.4.2022	28.8.2022»;

xxi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.142 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.142	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		14.4.2022	28.8.2022»;

xxii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.166 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.166	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		20.4.2022	25.8.2022»;

xxiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, tra le righe relative alle zone US-2.229 e US-2.231 sono inserite le righe seguenti relative alla zona US-2.230:

«US Stati Uniti	US-2.230	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		1.7.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		1.7.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		1.7.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		1.7.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		1.7.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		1.7.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		1.7.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		1.7.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		1.7.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		1.7.2022»;	

xxiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.239 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.240:

«US Stati Uniti	US-2.240	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		22.8.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		22.8.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		22.8.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		22.8.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		22.8.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		22.8.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		22.8.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		22.8.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		22.8.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		22.8.2022»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.74 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.75 a CA-2.77:

«Canada	CA-2.75	Quebec - Latitude 46.95, Longitude -71.43 The municipalities involved are: 3 km PZ: Bull Pen 10 km SZ: La Haute-Saint-Charles, Lac-Delage, Le Noye, Quebec City, SaintGabriel-de-Valcartier, Shannon and Wendake
	CA-2.76	Alberta - Latitude 52.32, Longitude -112.87 The municipalities involved are: 3 km PZ: Erskine 10 km SZ: Oberlin, Stettler and Warden
	CA-2.77	Quebec - Latitude 46.92, Longitude -71.43 The municipalities involved are: 3 km PZ: Bull Pen 10 km SZ: Lac-Delage, Roche-Plate, Saint-Gabriel-de-Valcartier, La Haute-SaintCharles, Le Noyé, Quebec City, Shannon, Wendake»;

ii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.132 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.133:

«Regno Unito	GB-2.133	near Gayton, King's Lynn and West Norfolk, Norfolk, England, GB. The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on coordinates N52.75 and E0.65.»;
--------------	----------	--

iii) nella voce relativa agli Stati Uniti, tra le descrizioni delle zone US-2.229 e US-2.231 è inserita la descrizione seguente della zona US-2.230:

«Stati Uniti	US-2.230	State of Washington - King 07 King County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.0533773°W 47.3219175°N).»;
--------------	----------	--

iv) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.239 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.240:

«Stati Uniti	US-2.240	State of California Fresno County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.4571362°W 36.7644822°N).»;
--------------	----------	--

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.121 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.121	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.5.2022	24.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		7.5.2022	24.8.2022»

ii) nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.125 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.125	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		19.5.2022	24.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.5.2022	24.8.2022»;

iii) nella voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.132 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.133:

«GB Regno Unito	GB-2.133	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		21.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		21.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		21.8.2022»;	

iv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.16 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.16	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.3.2022	27.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.3.2022	27.8.2022»;

v) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.25 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.25	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		14.3.2022	26.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		14.3.2022	26.8.2022»;

vi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.43 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.43	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		24.3.2022	27.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		24.3.2022	27.8.2022»;

vii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.46 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.46	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		26.3.2022	23.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		26.3.2022	23.8.2022»;

viii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.55 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.55	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		28.3.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		28.3.2022	28.8.2022»;

ix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.63 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.63	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.3.2022	27.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.3.2022	27.8.2022»;

x) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.66 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.66	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		31.3.2022	26.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		31.3.2022	26.8.2022»;

xi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.74 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.74	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.4.2022	24.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		2.4.2022	24.8.2022»;

xii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.85 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.85	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.4.2022	29.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		3.4.2022	29.8.2022»;

xiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.99 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.99	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	28.8.2022»;

xiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.103 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.103	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.4.2022	26.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		5.4.2022	26.8.2022»;

xv) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.110 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.110	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		6.4.2022	28.8.2022»;

xvi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.118 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.118	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.4.2022	24.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.4.2022	24.8.2022»;

xvii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.124 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.124	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		9.4.2022	29.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		9.4.2022	29.8.2022»;

xviii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.130 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.130	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		12.4.2022	28.8.2022»;

xix) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.133 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.133	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.4.2022	24.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		12.4.2022	24.8.2022»;

xx) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.137 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.137	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		13.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		13.4.2022	28.8.2022»;

xxi) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.142 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.142	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		14.4.2022	28.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		14.4.2022	28.8.2022»;

xxii) nella voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.166 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.166	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		20.4.2022	25.8.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		20.4.2022	25.8.2022»;

xxiii) nella voce relativa agli Stati Uniti, tra le righe relative alle zone US-2.229 e US-2.231 sono inserite le righe seguenti relative alla zona US-2.230:

«US Stati Uniti	US-2.230	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		1.7.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		1.7.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		1.7.2022»;	

xxiv) nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.239 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.240:

«US Stati Uniti	US-2.240	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		22.8.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		22.8.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		22.8.2022»..	

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT